



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione fallimentare

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

visti gli atti della procedura di concordato preventivo n. 1/2021 a carico della **Aquatia Srl** (cf: 02800940344), con sede in San Martino in Rio (RE), via Bersella n. 18, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Angelo Eunini;

rilevato che con decreto in data 01/07/2021 il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso depositato dalla fallenda ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., per rinuncia della debitrice al termine concesso;

osservato che all'udienza camerale del 01/07/2021 fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 6, terzo capoverso e 162 comma 2 legge fall., i creditori Secura B.C. Sp. Zo. O., Nando e Daniele Bambini hanno chiesto il fallimento della Aquatia Srl;

ritenuta la legittimazione dei creditori a richiedere il fallimento della propria debitrice, essendo ciò espressamente previsto dalle norme surrichiamate;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge fallimentare, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della Aquatia Srl;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere il fallimento dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 15 comma 9 della legge fallimentare; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 1, comma 2 (Cass. 28/5/2010, n. 13086; Cass. 15/11/2010, n. 23052);

rilevato, in questa prospettiva, che la Aquatia Srl rappresenta un soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge fallimentare, essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività commerciale con fini di lucro (produzione e commercio di prodotti per piscine); è tuttora



iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 10 legge fallimentare;

osservato che dalla documentazione in atti (bilanci), risulta *per tabulas* il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 15, comma 9, della legge fallimentare;

ritenuto che la fallenda versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'esame dello stesso ricorso depositato dalla fallenda ex art. 161 comma 6 legge fall.;

osservato, peraltro, che all'udienza odierna il creditore Secura B.C. Sp. Zo. O. ha depositato copia della sentenza n. 612/2021 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14/05/2021 con cui è stata rigettata l'opposizione proposta da Aquatia Srl avverso il decreto ingiuntivo n. 1924/2019 per la somma di euro 88.547,84;

ritenuta quindi effettiva l'insolvenza della fallenda a fronte dell'oggettiva impossibilità di soddisfare il credito predetto (la sentenza non risulta nemmeno appellata e, dunque, il credito deve intendersi come definitivamente accertato);

ritenuto che come curatore, tenuto conto dei rapporti riepilogativi depositati ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare, può essere nominato il professionista indicato nel dispositivo;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

p.q.m.

visti gli articoli 1, 5, 6, 15, 16 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. dichiara il fallimento della società **Aquatia Srl** (cf: 02800940344), con sede in San Martino in Rio (RE), via Bersella n. 18, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Angelo Eunini;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina curatore la dott.ssa Roberta Moschini;

IV. ordina alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso dell'impresa fallita, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

V. stabilisce il giorno **07/12/2021** ore **09:30** (ufficio 2A.11, 2°



piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme di cui all'art. 93 legge fallimentare;

VII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

VIII. autorizza il ritiro dei fascicoli depositati dai creditori ricorrenti nel giudizio camerale prefallimentare.

Così deciso in Reggio Emilia il 01/07/2021, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

